

COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica
A cura dell'area Gestione Risorse**

INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate T.U.S.P. (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva **l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016** da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.26 DEL 05.10.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare **la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data**, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Per effetto dell'art. 20 del suddetto D. Lgs n. 175 del 19/08/2016 T.U.S.P., ogni anno entro il 31/12 il Comune deve provvedere ad effettuare **una ricognizione ordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle da alienare, tenendo conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tale provvedimento deve tenere conto dei modelli appositamente predisposti dal MEF, approvati con deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR *“Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”* e dei relativi aggiornamenti annuali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/11/2020 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare **la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019**, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONI DETENUTE
AL 31/12/2019
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)- quota di partecipazione %	Attività svolta	Motivazioni della scelta
UNIACQUE S.P.A.	DIRETTA - 0,53%	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	L'ente intende mantenere la partecipazione trattandosi di soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale (a.t.o.) della provincia di Bergamo. La società possiede tutti i requisiti per il mantenimento della partecipazione previsti dal d.lgs. 175/16.
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	DIRETTA - 2,18%	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	L'ente intende mantenere la partecipazione posseduta in Val Cavallina Servizi s.r.l. senza effettuare interventi di razionalizzazione, in quanto trattasi di società che produce un servizio di interesse generale consistente nella gestione del servizio di igiene ambientale (affidamento in house). Si ritiene tale servizio indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Lovere. - la società possiede tutti i requisiti per il mantenimento della partecipazione previsti dal d.lgs. 175/16.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) - % Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Mantenimento con razionalizzazione	L'ORA S.R.L.	DIRETTA - 67,12%	Società di interesse generale rispondente alle finalità istituzionali dell'ente ed al perseguimento degli obiettivi propri dell'accordo di programma stipulato per il recupero e la riconversione di aree industriali dismesse del porto di Cornasola ed atti conseguenti. L'Ora s.r.l. costituisce a tutt'oggi strumento operativo per il per-

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) - % Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
			<p>seguimento degli obiettivi speciali che ne hanno determinato la costituzione in accordo con la C.M.L.B. (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi). Il Consiglio comunale, visto l'interesse generale che la Società cura nonché il rispetto di tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione, delibera il mantenimento con azioni di razionalizzazione volte al ripristino dell'equilibrio economico e finanziario.</p>
Cessione/Alienazione quote.	ACQUE OVEST BRESCIANE DUE - A.O.B. 2 S.R.L.	INDIRETTA - 5,15% TRAMITE TAS	<p>In data 08/02/2019, con atto del Notaio Bezzi di Brescia - Repertorio n. 4334 - Raccolta n. 2402, la società è stata messa in liquidazione in quanto, oltre ad essere priva di dipendenti, dopo il conferimento dell'azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si limita a gestire la propria partecipazione in quest'ultima società.</p>
Mantenimento con razionalizzazione	E.S.C.O. COMUNI S.R.L.	INDIRETTA -40% tramite VCS S.R.L.	<p>Fornisce dei servizi di redazione del PAES una volta ogni biennio. Non rispettando il parametro alla lettera b) nonché il limite di fatturato, la legge impone una razionalizzazione. Pertanto, il Consiglio stabilisce il mantenimento con razionalizzazione della partecipazione. Si delega la giunta e il consigliere delegato a sollevare la questione in sede di assemblea dei soci e valutare in tale sede le azioni operative più opportune.</p>
Fusione/Incorporazione	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.	DIRETTA- 3,59%	<p>Rientra nei parametri che obbligano alla dismissione o razionalizzazione della società, possedendo un fatturato inferiore alla soglia dei 500.000 euro, un numero di dipendenti pari agli amministratori nonché gestendo un servizio analogo a quello già gestito da un'altra società partecipata. Pertanto, il Consiglio ha aderito</p>

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) - % Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
			to alla deliberazione dell'assemblea del 14 maggio 2019 di scindere la società e separare le attività di competenza delle province di Bergamo e Brescia, in modo tale in seguito da procedere alla fusione in Uniacque S.p.a. per il ramo bergamasco e successiva liquidazione delle quote.
Fusione/Incorporazione	AQUALIS S.P.A. UNIPERSONALE	INDIRETTA -	E' stata acquisita da Uniacque a fine 2019. Era la Società gestore del SII nella zona di Seriate e comuni confinanti. L'acquisizione è finalizzata alla fusione nella Società Uniacque. Il Consiglio comunale prende atto del processo di aggregazione e di fusione nella partecipata Uniacque S.p.a. e ne attende gli esiti.
Cessione/Alienazione quote	INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.	INDIRETTA- 1% tramite UNIACQUE S.P.A.	Appurato che la società rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto della decisione di Uniacque S.p.A. del 31/03/2017 di cedere la partecipazione in modo oneroso ad altre società, decisione alla quale il Consiglio comunale continua ad aderire, sollecitando una rapida conclusione.

1.SEZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020

L'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*.

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»*. Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, **per “partecipazione”** si deve intendere *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»*. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le **“partecipazioni indirette”** soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, **le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune**

modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono **“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”** (art. 20, comma 2).

I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati entro **il 31 dicembre** di ogni anno, e trasmessi agli organi competenti con le modalità definite dal comma 3 del T.U.S.P.


Infine, il successivo comma 4 prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, **le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull’attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti**, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Per le schede di analisi per ogni singola partecipata, valide per gli adempimenti stabiliti dall’art.17 del D.L. n. 90 del 2014, si rimanda all’allegato ”B” – “Schede partecipazioni al 31.12.2020 secondo modelli MEF”, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Di seguito sono riportate invece le considerazioni effettuate per ogni singola partecipata indirettamente o direttamente dall’amministrazione.

Va precisato innanzitutto che nella presente ricognizione si dà evidenza della partecipata **SOCIETA’ SERVIZI ALTO SEBINO S.R.L.** in liquidazione (in fallimento) trattandosi di organismo assoggettato alla procedura concorsuale fallimentare non conclusa e per omogeneità con la ricognizione delle partecipazioni effettuata dal ministero (c.d. censimento).

La ricognizione ordinaria deve essere effettuata tenendo conto delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data del **31/12/2020**. Pertanto, la situazione del Comune di Lovere risultava essere la seguente:



2. SEZIONE: TABELLE DI SINTESI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31.12.2020

La tabella sotto-riportata riepiloga, ai sensi degli indirizzi proposti dal MEF, di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Denominazione società	Codice Fiscale	% Quota di partecipazione	Breve descrizione
L'ORA SRL	02685750164	67,12%	Servizio di interesse generale gestito: Gestione porto di Cornasola - impianti sportivi
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	3,59%	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII
UNIACQUE SPA	03299640163	0,53%	Servizio di interesse generale gestito: SII
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	02544690163	2,18%	Servizio di interesse generale gestito: Gestione servizio di igiene urbana

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione società	Codice Fiscale	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	Breve descrizione
ACQUE OVEST BRESCIANE DUE S.R.L. - A.O.B. DUE S.R.L.	02944230982	5,15%	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII
E.S.C.O. COMUNI S.R.L.	03684550167	40%	Servizio di interesse generale gestito: servizi di supporto alla gestione energetica ed efficientamento energetico (IIPP-teleriscaldamento-altro...)
INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.	06111950488	1%	Servizio di interesse generale gestito: supporto alla gestione del SII e progettazione investimenti

ACQUALIS SPA UNIPERSONALE	00226790160	100%	Servizio di interesse generale gestito: gestione di reti e infrastrutture del SII
------------------------------	-------------	------	--

Per ciascuna delle società sopra elencate, di cui il Comune detiene una partecipazione diretta o indiretta, verranno di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, durata della società, quota di partecipazione, ecc.);
- l'oggetto sociale
- il risultato degli ultimi sei esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del T.U.S.P. e le conseguenti azioni previste.

3. SEZIONE: ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31.12.2020

In attuazione di quanto stabilito dalla normativa vigente, questo Comune ha provveduto ad effettuare un'attenta analisi sullo svolgimento delle attività e dei servizi erogati dalle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Si evidenzia quanto segue:

UNIACQUE S.p.A.

1. Descrizione della società

Forma giuridica:	Società per Azioni
Sede legale:	Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo
Codice fiscale e Partita Iva:	03299640163
Sito internet:	www.uniacque.bg.it
Data di costituzione:	2006
Capitale sociale:	€ 36.000000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	0,53%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 112.318 ¹

Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.1 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

¹ Come da nota della società, in bilancio è indicato invece a pag. 67 un valore pari a 106.362 euro.

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società UNIACQUE S.P.A. risponde ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO²	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.084.310	97.800.625	89.517.364	103.299.744
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.034.205	1.998.382	1.464.347	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde ad un obbligo di Legge che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Uniacque s.p.a. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Uniacque s.p.a. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 410,59 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Lovere partecipa anche a TAS s.r.l. avente oggetto sociale simile.

² Ai sensi delle linee guida del Mef e Corte dei conti

Tuttavia, il comune ritiene di procedere alla dismissione e razionalizzazione di TAS srl.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 103.299.744 (più precisamente: euro 119.118.515 per l'anno 2020, euro 99.799.007 per l'anno 2019, euro 90.981.711 per l'anno 2018) e dunque **SUPERIORE** alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci: euro 10.596.881,00 (2016), euro 9.210.072,00 (2017) euro 9.157.897,00 (2018), euro 6.492.972,00 (2019), euro 15.923.389,00 (2020).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società Uniacque spa è già il risultato di un processo di aggregazione, come detto, realizzato in conformità ad un obbligo normativo.

3. Analisi della partecipazione:

La partecipazione in Uniacque S.p.A. risulta necessaria dal momento che essa rappresenta il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, in forza di affidamento diretto disposto dalla Conferenza d'ambito in conformità alla legislazione vigente in materia (Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) – norma che ha privato i Comuni di ogni competenza in materia.

È pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

1. Descrizione della società

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 – 24069 Trescore Balneario (BG)
Codice fiscale e Partita Iva:	02544690163
Sito internet:	www.vcsonline.it
Data di costituzione:	1997
Capitale sociale:	€ 120.072,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	2,18%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da un componente
Compenso C.d.A.	€ 0

Oggetto sociale:

La Società rappresenta un modulo giuridico-organizzativo di collaborazione intercomunale a favore di un territorio definito. La Società si presenta, dunque, quale soggetto strumentale organizzato dagli enti locali per lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata del servizio di igiene ambientale, che costituisce servizio di indubbio interesse generale.

All'art.2 dello statuto è previsto che:

“La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, e quindi più dettagliatamente:

- a. la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio o di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, compostaggio, trattamento, inertizzazione, discarica, termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati, la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia e grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;*
- b. l'intermediazione ed il commercio, anche senza detenzione, di rifiuti (merci e materiali di qualsiasi genere, specie e natura), la vendita nei confronti di terzi di sostanze, materiali od oggetti che abbiano cessato la qualifica di rifiuto;*
- c. la raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, intermediazione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, anche per conto di terzi, nei limiti previsti dalla legge;*
- d. la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti, ivi compresa la gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli enti locali;*
- e. la costruzione, la manutenzione, la gestione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distribuzione;*

- f. la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, la consumazione, il recupero e la distribuzione di fonti energetiche anche alternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la gestione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);
- g. l'ideazione, la produzione, l'aggiornamento, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "software", anche su licenze di terzi, per la fornitura, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "hardware"; tali attività potranno essere effettuate mediante un centro servizi informativo;
- h. l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni, necessari al servizio pubblico gestito;
- i. la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990 e dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- j. l'attività di autotrasporto di cose a favore di terzi;
- k. la pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili ed industriali;
- l. l'attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi con assunzione eventuale di rischio operando in tale veste come E.S.CO. (Energy Service Company).
- m. la gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; gestione delle attività strumentali e connesse ai servizi cimiteriali e funebri, compresa l'attività di sportello, di fatturazione e di riscossione delle concessioni; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- n. l'attività, affidata dagli enti soci, di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento nonché la gestione delle entrate connesse alle attività indicati alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali”.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La società VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. è la società individuata dal comune di Lovere per gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, rientra nel perimetro dei servizi a interesse generale.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO³	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.645.972	8.392.001	8.253.990	9.279.964

³ Ai sensi delle linee guida del Mef e Corte dei conti

A5) Altri Ricavi e Proventi	283.174	195.648	1.069.107	
di cui Contributi in conto esercizio	36.805	26.061	25.250	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Val Cavallina Servizi S.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Val Cavallina Servizi s.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 79 dipendenti medi e n. 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Lovere non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 9.279.964 e dunque **superiore** alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d).

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e ha presentato nell'ultimo quinquennio utili per ogni annualità: euro 578.685 (2016), euro 1.145.889 (2017) euro 532.121 (2018), euro 103.162 (2019), euro 179.117 (2020).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La partecipazione del Comune alla società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'Ente, come evidenziato e approfondito in sede di recente affidamento in house di ottobre 2019, alla cui documentazione si rinvia.

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

1. Descrizione della società

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Viale Europa n. 9 – 25049 Iseo (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	98002670176 - 03076600174
Sito internet:	www.tassrl.it
Anno di costituzione:	1994
Capitale sociale:	€ 100.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	3,59%
Organo di amministrazione della società:	Amministratore Unico
Compenso Amministratore	€ 8.320,00

Oggetto sociale:

La Società è nata per la realizzazione e la gestione della rete di depurazione e collettamento del Lago d'Iseo. Nel 2010, per espressa disposizione legislativa e volontà dei soci, la gestione è stata affidata – per la parte bergamasca – ad Uniacque S.p.A. Attualmente la Società si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L. è la società individuata dal comune di Lovere per gestire la rete di depurazione e collettamento del Lago d'Iseo.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO ⁴	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0	91.700
A5) Altri Ricavi e Proventi	84.453	92.699	97.949	

⁴ Ai sensi delle linee guida del Mef e Corte dei conti

di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	
---	---	---	---	--

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Ricorrono una serie di condizioni che rendono necessaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, la dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società TAS s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Tutela Ambientale dell'Alto Sebino s.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 1 dipendenti medi e n. 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Riguardo a questo punto, si rimanda al punto g.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Il fatturato medio è pari ad euro 91.700 euro e dunque **inferiore** alla soglia di euro 1.000.000 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e ha presentato nell'ultimo quinquennio utili per ogni annualità: euro 5.979 (2016), euro 5.905 (2017) euro 2.977 (2018), euro 1.058 (2019), euro 1.201 (2020).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Svolgendo attività simili a quelle di Uniacque, si ritiene opportuno un'attività di razionalizzazione delle società in accordo con gli altri comuni soci.

3. Analisi della partecipazione:

La società rientra nei parametri che obbligano alla dismissione o razionalizzazione della società, possedendo un fatturato inferiore alla soglia dei 1.000.000 euro, un numero di dipendenti pari agli amministratori nonché gestendo un servizio analogo a quello già

gestito da un'altra società partecipata. Peraltro, il dipendente ancora in essere da febbraio 2020 svolge le sue attività a part time.

L'assemblea ha deliberato il 14 maggio 2019 la nomina di un nuovo amministratore con il preciso scopo di scindere la società e separare le attività di competenza delle province di Bergamo e Brescia, in modo tale, in seguito, da procedere alla fusione in Uniacque S.p.a. per il ramo bergamasco e successiva liquidazione delle quote (da verbale dell'assemblea).

Nell'assemblea del 21.07.2020 si dà atto che sono stati individuati tutti i cespiti di competenza di Brescia e Bergamo e i relativi finanziamenti. Uniacque S.p.A. erogherà il valore residuo dei cespiti da acquisire e la società ripartirà ai soci quanto ottenuto. Poiché Acque Bresciane non intende procedere a riconoscere il valore residuo, si procederà a una scissione della società prima di cedere i cespiti.

In data 15.07.2021, i soci prendono atto delle attività in essere da parte di Uniacque e Acque bresciane di valorizzazione dei VR- valori residui- dei cespiti, su cui poi innestare procedure di fusione per incorporazione o di liquidazione delle quote sulla base dell'offerta economica. Ad oggi non c'è chiarezza sulla procedura giuridica che si intraprenderà anche se la messa in liquidazione volontaria sembra quella più probabile, per oggettivi ostacoli giuridici alla fusione in due società diverse.

Con comunicazione del 12.11.2021 prot 17093, l'amministratore unico conferma che la società Uniacque Spa ha inoltre già effettuato una prima stima sul valore del VR (valore residuo) degli impianti relativi alla sponda bergamasca, consentendo, per differenza, di valorizzare quelli della sponda bresciana.

Si ritiene pertanto aderente alla norma e conveniente per il Comune di Lovere proseguire nella procedura di chiusura della società e nella cessione delle attività alla società gestore del SII della provincia di Bergamo Uniacque S.p.a., adottando la procedura che risulterà più conveniente.

L'ORA

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via delle Baracche n. 6 – 24065 Lovere (BG)
Codice fiscale e Partita Iva:	02685750164
Sito internet:	www.l-ora.srl.it
Anno di costituzione:	1999
Capitale sociale:	€ 2.037.400,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	67,12
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 0

Oggetto sociale:

(cfr. art. 3 dello statuto societario):

“La Società è costituita (..) al fine di contribuire alla realizzazione e gestione delle opere ha per progetto d'intervento pubblico previsto dall'Accordo di Programma approvato co DPGR Lombardia n.53622 in data 8 aprile 1997 che viene realizzato con il finanziamento dei contributi pubblici dell'Unione Europea programma “Resider II” misura 7/1 (anni 1994/1997), oltre che con mezzi del Comune di Lovere e della comunità Montana Alto Sebino.

La società ha per oggetto:

- a) La realizzazione, l'incremento e la gestione delle attrezzature e degli immobili risultanti dal progetto di intervento pubblico di cui alla premessa;*
- b) La gestione di impianto sportivi con particolare riguardo alla promozione degli sport dell'acqua (canottaggio, vela, nuoto act.);*
- c) La promozione turistica di Lovere e dell'are territoriale della comunità Montana Alto Sebino;*
- d) La promozione di iniziative nel settore dello spettacolo e delle arti atte all'incremento turistico nel territorio;*
- e) L'organizzazione di eventi e/o pacchetti turistici atti all'incremento di utenti nel territorio”.*

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La società L'ORA S.R.L. è la società individuata dal comune di Lovere per gestire il compendio immobiliare e la gestione delle piscine comunali, servizi di interesse generale.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.019.644	1.362.517	1.304.708	1.309.535
A5) Altri Ricavi e Proventi	52.098	99.345	90.292	
di cui Contributi in conto esercizio	0	25.000	18.000	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs.

175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società L'ORA s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società L'ORA S.R.L. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 17 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società non svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 1.309.535 e dunque superiore alla soglia di euro 1.000.000 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società presenta una perdita d'esercizio per tutto il quinquennio. Tuttavia, essendo costituita al fine di gestire un investimento pubblico - riqualificazione comparto immobiliare ex Resider porto Cornasola e successiva gestione - realizzato con i contributi dell'Unione Europea, regione Lombardia, Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e Comune di Lovere, è una società che rientra nell'eccezione prevista proprio dalla lettera e), ovvero società costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Tuttavia, la perdita periodica non può essere sottovalutata nè analizzata superficialmente. Difatti la gestione corrente della società è in attivo e riporta un avanzo di gestione il quale viene abbattuto dagli ammortamenti annuali di valore significativo dovuti alle immobilizzazioni materiali costituenti il comparto immobiliare del Porto di Cornasola.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

L'Ora S.r.l. si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale (gestione del Porto turistico di Cornasola), in forza dei seguenti accordi:

- accordo di programma sottoscritto nel 1997 tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e Comune di Lovere per il recupero e la riconversione a nuova funzione delle aree industriali dismesse del Porto di Cornasola e delle aree attigue site nel lato sud di Lovere;
- convenzione sottoscritta nel 1997 tra il Comune di Lovere e la Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) per la realizzazione dell'accordo di programma di cui sopra, mediante costituzione di una società a responsabilità limitata tra i due enti alla quale il Comune di Lovere ha trasferito, con le finalità previste dall'art. 13 della legge n. 80/91, i beni del comparto "Resider", stabilendo altresì che il capitale della costituenda società fosse ripartito nella misura di due terzi al Comune di Lovere ed un terzo alla Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi);
- Convenzione stipulata in data 08.01.2001 tra regione Lombardia e Comunale di Lovere per la concessione del Porto di Cornasola che affida l'esercizio alla società costituita tra il Comune di Lovere e la Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) denominata "L'Ora S.r.l.", giusto atto costitutivo del 04.03.1999. Repertorio n. 123299, raccolta n. 26235 del Dr. Jean-Pierre Farath notaio in Bergamo.

Deve essere preliminarmente evidenziato che nonostante la perdita per oltre un triennio, **il TUSP consente il mantenimento della partecipazione** proprio in quanto società dedita alla produzione di un servizio di interesse generale (lett. e art. 20 TUSP). Non ricorre nessuna delle condizioni che imporrebbe la razionalizzazione o dismissione della società. Non deve essere tuttavia ignorato il fatto che la Società deve ritrovare un equilibrio finanziario nel breve-medio periodo, affinché possa continuare a gestire adeguatamente i servizi ad essa assegnati.

Pur essendoci un EBITDA positivo, riscontrato anche dal revisore dei conti del Comune, la situazione formale, generata dagli ammortamenti elevati, risulta fonte di preoccupazione.

Come già illustrato nella relazione conclusiva del piano di razionalizzazione per l'anno 2020, la Società ha già intrapreso un percorso di risanamento che risulta essere a buon punto, determinando anche dei riscontri apprezzabili a livello di risultato economico e di cassa. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione relativa della relazione.

Per l'anno 2022 l'Amministrazione è impegnata in collaborazione con la Società a definire un nuovo piano industriale basato su tre principali attività:

- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE;

- GESTIONE DEL PORTO E SERVIZI ACCESSORI;
- SERVIZI SPORTIVI.

Tale piano industriale diverrà anche il presupposto per il piano di riequilibrio da inviare alla Corte dei Conti, come da disposizione del TUSP.

A riguardo è necessario finalizzare l'approvazione di un piano di risanamento obbligatorio da inviare successivamente alla Corte dei Conti, preso atto che nell'anno in corso si sono già effettuate alcune delle azioni dirette al ripristino del riequilibrio e sono state elaborate numerose bozze del piano.

Per tale ragione è intenzione dell'Amministrazione **mantenere** la partecipazione nella società seppur razionalizzando l'azione della partecipata al fine di ritrovare un equilibrio finanziario ed economico nel medio-breve periodo.

E.S.CO. COMUNI S.R.L.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Piazza Salvo D'Acquisto 80- Trescore B.rio
Codice fiscale e Partita Iva:	03684550167
Sito internet:	http://www.escocomuni.it/
Anno di costituzione:	2010
Capitale sociale:	€ 1.000.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	40%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 0

Oggetto sociale:

Lo statuto all'art.2 prevede:

La società ha per oggetto la gestione, per conto dei Comuni, dei servizi strumentali al perseguimento della propria finalità istituzionale.

La società, in conformità alle relative previsioni di legge, deve operare esclusivamente con riferimento al territorio ed alle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti pubblici che partecipano al capitale sociale, direttamente o indirettamente.

In via esemplificativa ma non esaustiva, la società provvede:

- alla **costruzione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione; la gestione del verde urbano e stradale, la gestione dei servizi informatici; la manutenzione delle strade; la gestione e manutenzione degli edifici comunali;**
- alla ricerca, studio, progettazione, realizzazione, gestione, anche per conto di terzi, di interventi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia, di riduzione dei consumi energetici, oltre che di sfruttamento delle fonti rinnovabili a livello locale.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la società potrà anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operare come Energy Service Company (ESCO) avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili.

In quanto ESCO, la società può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari proprie e dei clienti/utenti; potrà gestire direttamente o per conto dell'investitore detti investimenti, garantendo efficienza e risparmio energetico; svolgere per conto terzi il servizio energia ed in generale le attività di facility management di immobili, provvedendo all'esercizio, gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici o di altra natura anche come "terzo responsabile";

- produrre e/o consumare energia da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero la produzione di energia elettrica a mezzo impianti combinati di energia e calore ai sensi della

normativa prevista dalle Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori o per autoconsumi anche dei propri soci. A tale fine potrà dotarsi degli impianti di produzione necessari al raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo la gestione di impianti di proprietà di soci o di terzi;

- provvedere alla progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici o termici, gestione e manutenzione dei detti impianti e l'esercizio della produzione energetica ad essi connessa;

- svolgere attività nei servizi di reti tecnologiche, in particolare quelle energetiche come elettrodotti, teleriscaldamenti, reti gas ed altri vettori, comprese l'attività di installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle indicate. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all'attività sociale la società può compiere, purchè non in via prevalente e senza offerta al pubblico e fermo restando quanto sopra specificato, qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliare in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più convenienti ed utili dall'organo amministrativo nonchè sempre con le citate limitazioni, potrà assumere o concedere partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre società, aziende od Enti, sia direttamente sia indirettamente, ed anche sotto forma di sovvenzioni od associazioni sia in Italia sia all'estero”.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società a partecipazione indiretta tramite la società Val Cavallina Servizi

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società ESCO COMUNI s.r.l. è stata effettuata ai fini di conseguire obiettivi primari di risparmio energetico.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	395.705	379.623	465.197	462.013
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.796	5.960	130.758	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Ricorrono alcune ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società la società ESCO COMUNI S.R.L. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società ESCO COMUNI SRL è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 0 dipendenti medi e n. 5 amministratori, i quali svolgono l'attività in modo totalmente gratuito. Va rilevato tuttavia che gli adempimenti amministrativi sono esternalizzati alla società ENEL X, la quale peraltro ora è il socio di maggioranza.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società non svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 462.013 e dunque inferiore alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e presenta risultati negativi nel 2019 e nel 2020.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La Società è stata integrata nel gruppo ENEL tramite l'acquisizione di Yousave, detentrica del 60% delle partecipazioni, da parte di ENEL X ITALIA a partire dal 30 aprile 2019. L'amministratore delegato di Val Cavallina Servizi srl il 03/12/2019 ha reso noto che ESCO COMUNI srl ha ceduto i servizi amministrativi e contabili a ENEL X ITALIA e pertanto non necessita di personale.

La società ESCO COMUNI S.R.L. rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio. **Non rispettando i parametri alle lettere b) e d)**, la legge impone una razionalizzazione. Pertanto, si propone il mantenimento con razionalizzazione della partecipazione. Si ritiene utile che eventuali decisioni operative debbano essere formulate in sede dell'assemblea dei soci di Val Cavallina Servizi.

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	via Francesco de Sanctis 49 Firenze
Codice fiscale e Partita Iva:	06111950488
Sito internet:	http://www.ingegnerietoscane.net/
Anno di costituzione:	2010
Capitale sociale:	€ 100.000 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	1%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 163.887

Oggetto sociale: supporto tecnico nel settore idrico ambientale

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società a partecipazione indiretta tramite la società Uniacque S.p.A. ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Ingegnerie Toscale s.r.l. forniscono un servizio di supporto tecnico alla partecipata.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.653.018	31.715.416	29.720.866	31.441.400
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.116.863	1.005.695	1.112.342	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società Ingegnerie Toscane S.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Ingegnerie Toscane S.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 193,58 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società non svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 31.441.400 e dunque superiore alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e non presenta risultati negativi.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La società INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. rappresenta per il Comune di Lovere una partecipazione indiretta. Appurato che la società rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto che il Consiglio di Uniacque S.p.A. effettivamente ha deliberato la cessione della partecipazione ad altre società il 31/03/2017. La vendita non è ancora conclusa per la complicazione dell'istituto della prelazione statutariamente disciplinato.

Per ovviare a questo aspetto, in data 8 novembre 2021 l'Assemblea di Ingegneria Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie Toscane al disposto di legge e, nello specifico, al dettato dell'art. 6 del D.Lgs. 50/16, che coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro non è che effetto eterodiretto della norma di legge, entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, **avranno espresso la propria volontà di recedere dalla Società Ingegnerie Toscane**, formalizzando che, "in questo senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, alla prima data utile, preso atto della mancata adesione all'Impresa Comune di coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, provvederà ad avviare la procedura di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale giacché la mancata adesione al Patto Associativo è diretta espressione della volontà di esercitare il diritto di recesso."

AQUALIS S.P.A. Unipersonale

Forma giuridica:	Società per azioni
Sede legale:	via Malpaga, 22 – Ghisalba (Bg)
Codice fiscale e Partita Iva:	00226790160
Sito internet:	
Anno di costituzione:	1994
Capitale sociale:	€ 5.138.140 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	100%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da un componente da maggio 2020
Compenso C.d.A.	€ 5.524

Oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato (concessione in uso delle reti idriche e di locazione dei beni immobili di proprietà)- area est provincia di Bergamo

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società a partecipazione indiretta tramite la società Uniacque S.p.A. ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Acqualis spa svolge il servizio di SII per l'area sud-est della provincia di Bergamo

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2020	2019	2018	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0	409.361
A5) Altri Ricavi e Proventi	91.059	419.577	717.446	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Ricorrono alcune delle fattispecie che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società Aqualis S.p.a. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Aqualis S.p.a. è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 0 dipendenti medi e n. 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate, seppur non coincidenti territorialmente (SII lato est della città di Bergamo).

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 409.361 e dunque inferiore alla soglia di euro 1.000.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e presenta risultati negativi nell'anno 2020.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La società AQUALIS S.P.A. rappresenta per il Comune di Lovere una partecipazione indiretta. Appurato che la società non rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto che in data 13/12/2019 con atto a ministero Notaio Francesco Boni in Bergamo, n. 52640-52.641-52.646 rep, n. 10.003 racc, la società Uniacque Spa ha acquistato dai Comuni la totalità delle azioni della società Aqualis Spa. In data **25/11/21** la società è stata fusa per incorporazione in Uniacque con effetto retroattivo 1 gennaio 2021. Pertanto alla stesura del presente documento Aqualis risulta fusa per incorporazione e pertanto cessata alla data del 07.12.2021, come da visura effettuata in data 09.12.2021.

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE – A.O.B. 2 IN LIQUIDAZIONE

La società, oltre ad essere priva di dipendenti, con atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 110.441 racc n. 39.927 AOB2 Srl ha conferito – nell’ambito della costituzione del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Brescia – le proprie attività ad Acque Bresciane Srl.

In data 8 Febbraio 2019 è stato sottoscritto presso il notaio Bezzi Gabriele l'atto di scioglimento volontario anticipato con messa in liquidazione della società – Repertorio n. 4334 - Raccolta n. 2402, per esaurimento dell'oggetto sociale, come richiesto dai soci nella seduta dell'Assemblea del 7 Dicembre 2018, considerato anche quanto espresso dal Collegio Sindacale nella Relazione al bilancio d' Esercizio chiuso al 31/12/2017.

La Società Acque Ovest Bresciano Due S.R.L., da visura effettuata a dicembre 2021, risulta ancora in liquidazione.

La partecipazione indiretta in AOB2 s.r.l. era già stata oggetto di razionalizzazione per liquidazione nel precedente piano di razionalizzazione dell’anno 2020. Pertanto, si conferma l’orientamento ivi espresso e si attende la conclusione della procedura.

SOCIETA' SERVIZI ALTO SEBINO SRL IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO)

La società, oltre ad essere priva di dipendenti, con deliberazione dell’Assemblea dei soci in data 09.08.2011 è stata posta in liquidazione; successivamente il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 251/11 del 17.11.2011 – R.F. n. 247/11, ha dichiarato il fallimento della società. In data 02.12.2020 il Tribunale di Bergamo, sezione fallimentare, ha decretato la chiusura ai sensi dell’art. 118 co.1.f. Si rimane in attesa delle ultime disposizioni disposte dal collegio giudicante nel decreto di chiusura.

4. PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020

La ricognizione effettuata per le partecipazioni al 31.12.2020 prevede la **conferma** del piano di razionalizzazione approvato l'anno precedente.

Il piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP sono adottati qualora le amministrazioni riscontrino una delle seguenti condizioni:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

L'articolo 4 prevede a sua volta che:

1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.*

Pertanto, la situazione, a seguito dell'analisi sovraesposta, è la seguente:

Denominazione⁵ società ed esito	a) Permanenza requisiti ex art.4	b) Numero dipendenti	c) Attività analoghe o similari	d) fatturato medio inferiore 1 mln.⁶	e) risultato negativo per 4 esercizi su 5⁷
L'ORA SRL- MANTENIMENTO CON RAZIONALIZZAZIONE	Servizio di interesse generale gestito: Gestione porto di Cornasola- impianti sportivi	17 VS 5 amministratori	No	1.309.535	Si- società costituita per servizi a interesse generale
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL – RAZIONALIZZAZIONE- SCISSIONE DELLA SOCIETA' E MESSA IN LIQUIDAZIONE	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	1 VS 1 amministratori	Si	91.700	NO
UNIACQUE SPA- MANTENIMENTO	Servizio di interesse generale gestito: gestione SII e relative reti/infrastrutture	410,59 VS 5 amministratori	Si	103.299.744	NO
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL- MANTENIMENTO	Servizio di interesse generale gestito: Gestione servizio di igiene urbana	79 VS 1 amministratore	No	9.279.964	NO

Denominazione società	a) Permanenza requisiti ex art.4	b) Numero dipendenti	c) Attività analoghe o similari	d) fatturato medio inferiore 1 mln.	e) risultato negativo per 4 esercizi su 5
ACQUE OVEST BRESCIANE DUE S.R.L. – A.O.B. DUE S.R.L. – RAZIONALIZZAZIONE tramite liquidazione delle quote⁸	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	0	Si	0	NO
E.S.C.O. COMUNI SRL- MANTENIMENTO CON RAZIONALIZZAZIONE⁹	Servizio di interesse generale gestito: servizi di supporto alla gestione energetica ed efficientamento energetico (IIPP- teleriscaldamento-	0 VS 5 amministratori	No	462.013	NO

⁵ In arancione i requisiti non rispettati.

⁶ Ai sensi dell'art. 26 – comma 2 quinquies, il fatturato medio per il triennio precedente all'anno 2020 è ridotto a 500.000 euro. Dal 2020 opera invece pienamente l'art. 20 e pertanto il fatturato deve essere superiore al milione.

⁷ Criterio a cui non devono soggiacere le società che producono un servizio di interesse generale.

⁸ Già previsto nel precedente piano di razionalizzazione anno 2018-2019.

⁹ Razionalizzazione già prevista nell'anno 2019.

	altro,...)				
INGEGNERIE TOSCALE S.R.L. – RAZIONALIZZAZIONE tramite liquidazione delle quote ¹⁰	Servizio di interesse generale gestito: supporto alla gestione del SII e progettazione investimenti	193,58 VS 5 amministratori	No	31.441.400	NO
ACQUALIS S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE- RAZIONALIZZAZIONE tramite fusione per incorporazione	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	0 VS 1 amministratore	Si	409.361	NO

PROPOSTE OPERATIVE

In conclusione, per quanto riguarda la società **A.O.B. DUE S.R.L.** si conferma l'orientamento espresso negli anni precedenti della messa in liquidazione della partecipazione. La società ad oggi risulta essere in liquidazione.

Si propone al Consiglio comunale di prendere atto della continuazione della procedura di messa in liquidazione e di attenderne gli esiti.

Per quanto attiene alla società **TAS- Tutela Alto Sebino srl.**, la società rientra nei parametri che obbligano alla dismissione o razionalizzazione della società, possedendo un fatturato inferiore alla soglia dei 1.000.000 euro, un numero di dipendenti pari agli amministratori nonché gestendo un servizio analogo a quello già gestito da un'altra società partecipata. L'assemblea ha deliberato il 14 maggio 2019 la nomina di un nuovo amministratore con il preciso scopo di scindere la società e separare le attività di competenza delle province di Bergamo e Brescia, in modo tale in seguito da procedere alla fusione in Uniacque S.p.a. per il ramo bergamasco e successiva liquidazione delle quote (da verbale dell'assemblea). In data 15.07.2021, i soci prendono atto delle attività in essere da parte di Uniacque e Acque bresciane di valorizzazione dei VR- valori residui- dei cespiti, su cui poi innestare procedure di fusione per incorporazione o di liquidazione delle quote sulla base dell'offerta economica.

Con comunicazione del 12.11.2021 prot 17093, l'amministratore unico conferma che la società Uniacque Spa ha inoltre già effettuato una prima stima sul valore del VR (valore residuo) degli impianti relativi alla sponda bergamasca, consentendo, per differenza, di valorizzare quelli della sponda bresciana.

Si ritiene pertanto aderente alla norma e conveniente per il Comune di Lovere proseguire nella procedura di chiusura della società e nella cessione delle attività alla società gestore del SII della provincia di Bergamo Uniacque S.p.a., adottando la procedura che risulterà più conveniente.

Si propone al Consiglio, tenuto conto delle difficoltà operative di individuazione dei valori residui dei cespiti per ciascun ramo territoriale, di confermare l'indirizzo di chiusura della società TAS o tramite la fusione per incorporazione in Uniacque s.p.a. o tramite la liquidazione delle quote post conferimento patrimonio nelle due società d'ambito del SII delle province di Bergamo e Brescia.

La società **ESCO COMUNI S.R.L.** rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi all'ente quali la redazione del PAES una

¹⁰ Già previsto nel precedente piano di razionalizzazione anno 2019.

volta ogni biennio. Non rispettando il parametro **alle lettere b) e d)**, la legge impone una razionalizzazione.

Pertanto si propone il mantenimento con razionalizzazione della partecipazione. Si ritiene utile che eventuali decisioni maggiormente operative debbano essere formulate in sede dell'assemblea dei soci di Val Cavallina Servizi i quali dovrebbero valutare se la partecipazione in tale società rappresenta un interesse strategico per le amministrazioni, atteso che in ogni caso non rispetta 2 parametri previsti dal TUSP.

La società **INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.** rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta. Appurato che la società rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto che il Consiglio di Uniacque S.p.A. effettivamente ha deliberato la cessione della partecipazione ad altre società il 31/03/2017. La vendita non è ancora conclusa per la complicazione dell'istituto della prelazione statutariamente disciplinato. Per ovviare a tale impasse, in data 8 novembre 2021 l'Assemblea di Ingegneria Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie Toscane al disposto di legge e, nello specifico, al dettato dell'art. 6 del D.Lgs. 50/16 - che sancisce i requisiti dell'Impresa Comune, primo tra i quali risulta essere il c.d. "Patto Associativo", con la previsione che - **coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro non è che effetto eterodiretto della norma di legge, entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, avranno espresso la propria volontà di recedere dalla Società Ingegnerie Toscane**, formalizzando che, "in questo senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, alla prima data utile, preso atto della mancata adesione all'Impresa Comune di coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, provvederà ad avviare la procedura di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale giacché la mancata adesione al Patto Associativo è diretta espressione della volontà di esercitare il diritto di recesso."

Si propone pertanto di confermare anche per l'anno 2021 l'adesione all'orientamento deliberato dai soci di Uniacque S.p.a., attendendo gli esiti della procedura di recesso dalla società.

La società **AQUALIS S.P.A. UNIPERSONALE** è stata acquisita da Uniacque a fine 2019. Era la società gestore del SII nella zona di Seriate e comuni confinanti. L'acquisizione è finalizzata alla fusione nella società Uniacque. In data 25/11/21 la società è stata fusa per incorporazione in Uniacque con effetto retroattivo 1 gennaio 2021. Pertanto alla stesura del presente documento Aqualis risulta fusa per incorporazione e pertanto cessata, come da visura effettuata presso la Camera di commercio.

Si propone al Consiglio comunale di prendere atto della cessazione della Società.

La società **L'ORA S.R.L.** presenta delle perdite da ormai oltre un triennio. Nonostante tale situazione, il TUSP **consente il mantenimento della partecipazione** in quanto società dedita alla produzione di un servizio di interesse generale (lett. e art. 20 TUSP). Non ricorre nessun'altra fattispecie che impone la razionalizzazione o dismissione della società.

Si propone pertanto di confermare anche per l'anno 2021 il mantenimento della partecipazione con razionalizzazione nella società L'Ora s.r.l., dando mandato alla Giunta comunale di valutare tutte le azioni possibili per poter ristabilire l'equilibrio finanziario ed economico entro un triennio, a partire dall'approvazione del nuovo piano industriale e di riequilibrio da parte della Società. Si richiede in particolare di procedere alla redazione del piano industriale, del piano di riequilibrio triennale ex TUSP e di concludere l'allineamento alle disposizioni del d.lgs 175/2016.

Lovere, li 09/12/2021

Il Responsabile dell'Area Gestione Risorse
Dott. Tiraboschi Andrea